
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti.

Chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; nè tale interpretazione dell'art 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza, non vi è il rischio di riapertura dell'istruzione nè quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti non abbiano potuto debitamente contrastare.

Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, sentenza del 16.7.2013

...omissis...

La controversia attiene alla esecuzione di contratto di cessione della totalità delle quote della società MIxxxxsrl stipulato in data 23.5.07, nonché del precedente contratto preliminare 23.4.02 avente medesimo oggetto quale successivamente integrato con scrittura 23.5.07 (in presenza di espressa clausola finale di perdurante efficacia delle clausole del preliminare "che non fossero riprodotte in quello definitivo, se non espressamente o implicitamente abrogate").

In particolare il presente giudizio risulta avviato dai signori Axx. e Mxxx.

(effettivi titolari e venditori del 22% delle quote MxxxxO attraverso la fiduciaria Fxxxxsrl) per l'asserito inadempimento di controparte all'obbligazione di pagamento (di parte) del prezzo convenuto entro la data ultima prefissata del 31.3.10 - pagamento che, secondo espressa previsione della scrittura integrativa di preliminare del 23.5.07, avrebbe dovuto essere eseguito attraverso consegna di unità immobiliari che parte acquirente avrebbe dovuto realizzare su un'area edificabile rientrante nella piena ed esclusiva proprietà della menzionata società Mxxxx. Muovendo da tale premessa gli originari attori avevano chiesto in particolare, con l'atto di citazione notificato nei confronti di controparte, la condanna degli odierni convenuti al pagamento di un importo convenzionalmente prefissato a titolo di risarcimento del danno ("poichè le parti hanno pattuito una clausola penale, ai sensi dell'art 1382 c.c., preventivamente stabilendo l'importo del risarcimento dovuto agli attori in caso di mancata cessione" -pag 4 dell'atto di citazione).

A fronte di tale domanda si sono ritualmente costituiti in giudizio i convenuti, sul presupposto (essenzialmente) di una asserita impossibilità di ravvisare nel caso di specie gli estremi di un inadempimento colpevole a loro carico.

Richiesti ed assegnati i termini ex art 183 n 6 c.p.c. alla prima udienza di trattazione 5.7.11, nessuna delle parti ha poi provveduto alla presentazione di memorie e alla successiva udienza 5.6.12 attori e convenuti hanno concordemente dato atto della pendenza di trattative conciliative (ed anzi di un sostanziale accordo già raggiunto ma da formalizzare). In occasione della medesima udienza ha tuttavia spiegato intervento adesivo autonomo il dott. G.V., anche egli parte degli accordi negoziali sopra menzionati in qualità di titolare e cedente di una quota pari al 12% del capitale sociale Mxxxx, richiedendo a sua volta la quota parte di propria competenza prevista dalla medesima clausola invocata dagli originari attori. I convenuti hanno lamentato a questo punto il mancato avviso da parte della Cancelleria dell'intervento in causa del V., chiedendo un rinvio dell'udienza in corso, richiesta accolta dal giudice "per la verifica di eventuale transazione tra attori e convenuti nonché per gli adempimenti relativi all'intervento in causa del Vxxxx.". Alla successiva udienza 17.7.12 le parti originarie del giudizio (ancora in pendenza di trattative conciliative) hanno chiesto nuovamente la concessione di termini ex art 183 c.p.c., richiesta cui si è opposto l'interveniente attesa la già intervenuta concessione dei termini alla prima udienza di trattazione e il giudice precedente ha senzaltro fissato udienza di PC. A tale udienza gli originari attori hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti dei convenuti, che hanno ritualmente accettato la rinuncia, così che il giudice ha dichiarato l'intervenuta estinzione del rapporto processuale tra gli attori originari e i convenuti, mente per quanto attiene il rapporto tra convenuti ed interveniente le parti hanno provveduto alla precisazione delle rispettive conclusioni come da fogli allegati al verbale di udienza.

In ordine al rapporto processuale venuto ad instaurarsi con l'interveniente V. (unico rapporto ormai pendente in giudizio) i convenuti lamentano una asserita inammissibilità dell'intervento in quanto svolto in data successiva la scadenza del termine ex (...) propri diritti di difesa in ragione della mancata concessione

dei termini ex art 183 c.p.c. successivamente all'intervento.

Entrambe le contestazioni appaiono manifestamente infondate.

Nella specie risulta innanzitutto assolutamente pacifico che con l'intervento spiegato nel presente giudizio la parte abbia inteso far valere nei confronti dei convenuti un diritto derivante dal medesimo titolo già dedotto in giudizio dagli attori originari (la quota parte di propria competenza della clausola penale invocata dagli attori), esattamente dunque nei termini di cui all'art 105 c.p.c.. Quanto invece alla asserita tardività dell'intervento, pare qui sufficiente richiamare da un lato il dato letterale di cui al comma 1 dell'art. 268 c.p.c. (per cui "l'intervento può avere luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni"), senza alcuna distinzione tra i diversi tipi di intervento, e dall'altro la consolidata interpretazione giurisprudenziale del comma 2 della medesima disposizione, secondo cui "chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; nè tale interpretazione dell'art 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio: infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre - ove sia già intervenuta la relativa preclusione - nuove prove e, di conseguenza, non vi è il rischio di riapertura dell'istruzione nè quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti non abbiano potuto debitamente contrastare" (v in particolare Cass 25264708).

Proprio muovendo da tali premesse in diritto occorre dunque esaminare i termini corretti entro cui circoscrivere l'esame della controversia pendente tra l'interveniente Vxxxx. e gli originari convenuti, termini da reputarsi esattamente coincidenti (per quanto sopra evidenziato) con quelli in cui già versava il giudizio tra le parti originarie (salvo evidentemente il solo profilo relativo alla distinta legittimazione ad agire dell'interveniente a tutela di un interesse proprio scaturente dal medesimo titolo già dedotto in giudizio).

Nella specie (come già evidenziato in premessa) gli originari attori hanno dedotto una ipotesi di inadempimento contrattuale di controparte all'obbligo di consegna di determinati beni immobili entro una data prefissata; a sostegno di tale pretesa hanno prodotto le scritture negoziali che prevedevano i rispettivi obblighi delle parti e dedotto in fatto il dato obiettivo della mancata consegna degli immobili nei tempi convenzionalmente previsti (circostanza non controversa in atti); su tale fondamento hanno chiesto il risarcimento dei danni quali in tesi negozialmente predeterminati attraverso la stipula di espressa clausola penale (nella specie risulta piena condivisione tra le parti originarie del processo anche sul menzionato collegamento negoziale che così viene in rilievo tra contratto definitivo di cessione di quote e contratti preliminari 2002 e 2007 nonché sulla interpretazione della clausola richiamata in termini di vera e propria "clausola penale").

Come detto nessuna delle circostanze di fatto così evidenziate è stata

contestata dai convenuti nella propria costituzione in giudizio. Costoro si sono invece piuttosto preoccupati di evidenziare innanzitutto come l'intera operazione negoziale fosse in realtà destinata alla realizzazione di un progetto di lottizzazione su aree che rappresentavano l'unico cespite attivo del patrimonio della società Mxxxxx (pag 5 della comparsa); di sottolineare in particolare (pag 6) come proprio e soltanto la piena condivisione tra le parti di un tale progetto spieghi da un lato il lungo intervallo di tempo decorso dalla sottoscrizione dell'iniziale preliminare 2002 alla stipula del contratto definitivo di cessione 2007 (con l'ulteriore preliminare di pari data) in ragione della necessaria attesa della approvazione del piano di lottizzazione da parte degli enti competenti, dall'altro le peculiari modalità di pagamento previste (trasferimento di una parte degli immobili da edificarsi nella attuazione del piano approvato); appunto muovendo da tali premesse, i convenuti hanno quindi resp(...) mancato rispetto dei termini contrattualmente convenuti, attribuendo il ritardo ad "irregolarità" ("frutto acclarato di mercimonio della funzione pubblica", come sarebbe emerso in sede penale) successivamente accertate nel piano di lottizzazione originariamente approvato (e in attesa del quale, come già detto, la stipula del contratto definitivo sarebbe stata differita di ben cinque anni); in particolare alle pagg 6-14 della propria comparsa di costituzione i convenuti si soffermano su una articolata ricostruzione delle vicende amministrative del caso e sulle responsabilità di terzi al riguardo (ivi compresi, in tesi, i medesimi attori o quanto meno tecnici designati dagli stessi, tra cui lo stesso odierno interveniente V.): a fronte di simili deduzioni, logicamente coerenti e astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio, nessuna contestazione è stata proposta dalla originaria controparte e conseguentemente nessuna prova è stata offerta o richiesta al riguardo fino al maturare delle preclusioni di cui all'art 183 c.p.c. - con l'effetto dunque del definitivo consolidamento del thema decidendum esattamente nei termini in tal modo prospettati, nei limiti delle rispettive deduzioni non fatte oggetto di specifica contestazione ex art 115 c.p.c..

Entro i medesimi limiti viene dunque a collocarsi anche il contraddittorio tuttora pendente tra gli originari convenuti e l'interveniente Vxxx. (alla stregua dei medesimi principi di diritto che fanno ritenere ammissibile l'intervento), il quale, essendo intervenuto a preclusioni maturate, per sua autonoma scelta deve senz'altro reputarsi "tenuto ad accettare il processo nello stato in cui si trova" -ovvero in un contesto in cui i convenuti, in origine indiscutibilmente gravati dell'onere di provare una propria asserita mancanza di colpa rispetto all'inadempimento contrattuale denunciato, devono necessariamente reputarsi esentati da tale onere in mancanza di una tempestiva e specifica contestazione delle controparti debitamente costituite rispetto alle circostanze di fatto "allegate" a propria difesa.

Alla luce di tali rilievi si ritiene pertanto di doversi limitare, ai fini del presente giudizio, di prendere atto della astratta pertinenza, coerenza logica e plausibilità delle deduzioni proposte dai convenuti per escludere ogni propria "colpa" rispetto all'inadempimento denunciato, senza invece poter dare ingresso ai (nuovi) rilievi in fatto proposti per la prima volta dalla odierna controparte in sede di intervento.

La conseguente impossibilità a questo punto di configurare un inadempimento colpevole dei convenuti fa necessariamente cadere il presupposto della domanda di condanna (ancora) in esame.

Alla soccombenza segue condanna dell'interveniente alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti successivamente e in conseguenza dell'intervento.

L'obiettivo peculiare dell'iter di svolgimento della presente vicenda e i limiti stretti in cui è risultato circoscritto il contraddittorio di merito fanno d'altro canto escludere, per mancanza di adeguata prova, il fondamento della richiesta di condanna dell'interveniente per lite temeraria avanzata dai convenuti.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda proposta dall'interveniente G.V. nei confronti dei convenuti;

condanna il menzionato G.xx alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti che si liquidano in un importo complessivo di Euro 8.000,00 oltre i.v.a., c.p.a.

Così deciso in Milano, il 11 luglio 2013.

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2013.